

COMUNE DI ...

Spett.le Ditta

Oggetto: Avvio del procedimento per il rilascio autorizzazione
Comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241 e successive
modificazioni.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data _____, pervenuta al
protocollo generale di questo Comune al n. _____ in data _____, si comunica che questa
Amministrazione ha dato avvio al procedimento di cui all'oggetto.

Lo stesso dovrà concludersi entro il giorno (30 giorni dal
ricevimento)_____.

Si informa la S.V. che la relativa pratica è stata assegnata all'Ufficio Comunale competente:
Sportello Unico ... del Comune di ...;

Il Responsabile del Procedimento:

Per l'eventuale visione degli atti inerenti al procedimento stesso, la S.V. potrà rivolgersi
direttamente all'ufficio di cui sopra.

Allo stesso ufficio potranno essere presentata memorie scritte e documenti pertinenti, che
verranno valutati nell'istruttoria della pratica.

Ad integrazione della domanda, dovrà essere presentata la seguente documentazione
necessaria ai fini istruttori e di giudizio, con l'avviso che il termine di conclusione del procedimento
è da intendersi interrotto ed inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della stessa
da parte di questo ufficio:

Decorso il termine entro cui il procedimento dovrà concludersi, avverso l'eventuale silenzio
dell'Ufficio preposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, della legge n. 241/1990 e successive
modifiche, può essere proposto ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale
(T.A.R.), anche senza necessità di diffida dell'ufficio inadempiente, fin tanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine predetto.

E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.

Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R) entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del
medesimo ovvero 120 giorni avanti il Presidente della Repubblica.

Distinti saluti

Il Responsabile del Suap

Spett.le Ditta

Oggetto: Istanza del _____ per _____ - Richiesta di integrazioni, adeguamenti e/o conformazioni. Interruzione termini.

In merito alla Vs. istanza presentata al protocollo generale di questo Comune in data _____, relativa a _____, a seguito dell'istruttoria effettuata dallo scrivente SUAP, è risultata incompleta/mancante dei documenti/notizie sottoelencati, di cui si è a chiedere copia/integrazioni:

Le stesse dovranno pervenire a questo Comune entro **30 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione.

Nel contempo si informa che i termini del procedimento si intendono interrotti e inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto o, in ogni caso, in mancanza di Vostre comunicazioni dalla scadenza del termine di 30 giorni sopra indicati.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Suap

Spett.le Ditta

Oggetto: Istanza prot. n. _____ comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis 241/90

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data _____ ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, si comunica che dalle risultanze istruttorie sono emersi ostativi che non consentono questa amministrazione di accogliere la richiesta, in quanto :

Entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione la S.V. in indirizzo ha diritto di presentare, memorie e/o osservazioni eventualmente anche corredate da documentazione a supporto dell'istanza in oggetto e per dimostrare il superamento delle mancanze sopra evidenziate.

La presente comunicazione interrompe i termini del procedimento che inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento delle Vs. osservazioni o, in ogni caso, in mancanza di vostre comunicazioni, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.

La presentazione delle osservazioni comporterà un'ulteriore valutazione in sede di istruttoria amministrativa, ma non determinerà necessariamente l'accoglimento dell'istanza presentata e nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

- L'Ufficio Comunale competente: Sportello Unico ... del Comune di ...
- L'Ufficio presso il quale prendere visione dei documenti: Sportello Unico ... del Comune di ...
- Il Responsabile del Procedimento: ...

Distinti Saluti

Il Responsabile del Suap

ART. 6 legge 106/2011

b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

- 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), entro il 30 ottobre 2011 pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
- 2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
- 3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2);
- 4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
- 6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'[articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), è abrogato. Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2004;

d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

- 1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;

ASTREIDE (diritto francese) RESPONSABILITA'

Art. 114, comma 4, lett. E) codice del processo amministrativo

Sentenza del TAR Puglia 254/2012 del 26 gennaio 2012 nozione di "Astreide" mutuata dal diritto francese con un'accezione più ampia che nel civile: nel caso di Enti è possibile nominare il commissario ad acta da parte del Giudice dell'ottemperanza.

Nel caso in cui il termine stabilito sia decorso senza che il Comune abbia adempiuto.

Giudizio di ottemperanza.

Nomina di un commissario ad acta che si sostituisce eventualmente all'Amministrazione in caso di nuova inerzia, stabilendo la penalità di mora di 50 Euro da pagare in favore degli interessati per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prefissata di 60 gg.

Il TAR richiede la presenza di tre requisiti: la richiesta di parte, la manifesta non iniquità della eventuale multa/penale e l'assenza di altri motivi ostativi.

DL 5 DEL 2012 "SEMPLIFICAZIONI"

Art. 1.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma *9-bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma *9-bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all' articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

* * *

Legge 241 del 1990.

2-bis. *Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.*

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma *1-ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Legge 180/2011 Statuto delle Imprese

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 6 *Procedure di valutazione*

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'[articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione

dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. All'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;

b) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'*articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'*articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246*, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.

6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e

successive modificazioni, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7 *Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese*

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.

SCHEMA SINTESI PER APPLICAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO S.C.I.A.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Esercizi di vicinato

art. 7 D.lgs. 114/98 - COM. 1 30 gg.

regolamento regionale 3/2000 conferma

Lr 1/2007 art. 5 semplificazione

Lr 1/2008 art. 3 sostituzione del NOAP con la DIAP

primo provvedimento attuativo DGR 3 aprile 2007 – definizione di attività economiche

secondo provvedimento attuativo DGR 2 aprile 2008 – **DIAP sostituisce COM. 1**

TU regionale sul commercio conferma

D.lgs. 59/2010 DIA per tutti gli esercizi di vicinato in sostituzione del modello COM 1.

Con la legge 122/2010 la SCIA sostituisce la DIA.

Ai sensi dell'art. 49, comma IV ter, le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA” ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività arcata da ghigni normativa statale e regionale.

Pertanto oggi la DIAP ovunque ricorra è sostituita dalla SCIA.

Forme speciali di vendita

stesso iter degli esercizi di vicinato con l'aggiunta dell'art. 15 nel TU regionale sul commercio e della specificazione regionale per gli apparecchi automatici.

Il D.lgs. 59/2010 prevede la DIA in sostituzione dei vari modelli COM.

Oggi anche per queste forme di vendita la SCIA sostituisce la DIAP.

Medie strutture di vendita

art. 8 D.lgs. 114/98 autorizzazione espressa.

regolamento regionale 3/2000 conferma

Lr 1/2007 art. 5 semplificazione non esclusione espressa (solo per le grandi)

Lr 1/2008 art. 3 sostituzione del NOAP con la DIAP ma la DIAP non sostituisce l'autorizzazione

TU regionale sul commercio conferma

D.lgs. 59/2010 conferma.

Il nuovo art. 19 della legge 241/90 stabilisce che la SCIA si applichi, tra l'altro, ad ogni atto di autorizzazione richiesta per attività commerciale il cui esito dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con l'esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10.8.2010 esclude dall'applicazione della SCIA le medie strutture essendo soggette a programmazione sulla base dei criteri che il Comune deve darsi ex art. 8 D.lgs. 114/98.

Con la presenza di CRITERI COMUNALI di programmazione ex art. 8 rimane l'autorizzazione e non è sostituita dalla SCIA (ma deve trattarsi di veri e propri criteri di programmazione).

Viceversa la mancanza di criteri comunali potrebbe determinare l'applicazione della SCIA per aree non vincolate, anche in applicazione dei requisiti specificati dalla DGR 5 dicembre 2007, n° VIII/6024.

Grandi strutture di vendita

art. 9 D.lgs. 114/98 autorizzazione espressa previo parere favorevole della Conferenza di Servizi.
regolamento regionale 3/2000 conferma

Lr 1/2007 art. 5 semplificazione esclusione espressa

TU regionale sul commercio conferma

D.lgs. 59/2010 conferma.

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10.8.2010 esclude dall'applicazione della SCIA le grandi strutture.

I pareri espressi dalla Conferenze di Sevizi ex art. 9 D.lgs. 114/98 non possono essere autocertificati dall'operatore ove gli stessi siano frutto di discrezionalità amministrativa, vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione (ma a tal riguardo occorre verificare le disposizioni del piano triennale).

In tali casi rimane il regime autorizzatorio che non è sostituito dalla SCIA.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

Commercio su area pubblica con posteggio

D.lgs. 114/98 prevede la programmazione del numero e dell'ubicazione dei posteggi necessari per il rilascio delle autorizzazioni.

TU regionale del commercio conferma.

D.lgs. 59/2010 conferma.

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10.8.2010 esclude dall'applicazione della SCIA le autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio.

Certamente per i posteggi vi è una programmazione pubblica sul numero di posteggi che rende inapplicabile la SCIA.

Rimane il regime autorizzatorio che non è sostituito dalla SCIA.

Commercio itinerante

Non vi sono contingenti né programmazioni, salvo i limiti di tutela territoriale sul divieto di temporanea ubicazione.

TU regionale del commercio conferma.

D.lgs. 59/2010 conferma la necessità dell'autorizzazione.

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10.8.2010 esclude dall'applicazione della SCIA le autorizzazioni di commercio su aree pubbliche itineranti e conferma come il regime autorizzatorio non sia sostituito dalla SCIA.

Tuttavia la mancanza di programmazione e di parametri dovrebbe determinare l'applicazione della SCIA per il rilascio di autorizzazioni di itineranti, proprio alla luce della nuova formulazione dell'art. 19 in sostituzione dell'autorizzazione confermata dal D.lgs. 59/2010.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

L'iscrizione all'Albo presso la Camera di Commercio è oggi sostituita con la SCIA.

Pertanto oggi si applica la SCIA da presentate alla Camera di Commercio competente munita di tutte le autocertificazioni ed asseverazioni presupposte.

Nel caso di attività alimentare si richiede la SCIA al SUAP per ragioni di competenza ASL igienico-sanitarie sull'attività.

PUBBLICI ESERCIZI

TU regionale sul commercio art. 68 autorizzazione e DIA

Lr 1/2007 art. 5 semplificazione

Lr 1/2008 art. 3 sostituzione del NOAP con la DIAP

primo provvedimento attuativo DGR 3 aprile 2007 – definizione di attività economiche

secondo provvedimento attuativo DGR 2 aprile 2008 – **DIAP sostituisce autorizzazioni per le non contingentate**

terzo provvedimento attuativo DGR 3 dicembre 2008 - temporanee soggette a DIAP

D.lgs. 59/2010 art. 64 conferma l'autorizzazione per le nuove aperture soggette a programmazione e la DIA per trasferimenti di sede e per i subingressi.

Con la legge 122/2010 la SCIA sostituisce la DIA.

Si applica la SCIA esclusivamente per i trasferimenti di sede ed i subingressi

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10.8.2010 esclude dall'applicazione della SCIA le autorizzazioni di PE ed esclude la SCIA anche per i trasferimenti da zone non soggette a programmazione a zone viceversa soggette.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

A far data dal 10 febbraio 2012 “L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”(art. 41 D.L. 5/2012).

Pertanto si applica la **SCIA semplificata** cioè senza le asseverazioni e senza i requisiti professionali e morali.

AGRITURISMO

Lr 1/2007 art. 5 semplificazione

Lr 1/2008 art. 3 sostituzione del NOAP con la DIAP

terzo provvedimento attuativo DGR 3 dicembre 2008 – DAA

Ai sensi dell'art. 49, comma IV ter, le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA” ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività arcata da ghigni normativa statale e regionale.

Pertanto oggi la DAA è sostituita dalla SCIA.

ESTETISTI ed ACCONCIATORI

Sono attività sottoposte a DIAP sulla base delle norme regionali sulle semplificazioni (Lr 1/2007 e seguenti).

secondo provvedimento attuativo DGR 2 aprile 2008 – **DIAP sostituisce le autorizzazioni**

già la legge 40/2007 - DIA

ai sensi dell'art. 49, comma IV ter, le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA” ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività arcata da ghigni normativa statale e regionale.

Pertanto oggi la DIAP anche per gli acconciatori ed estetisti è sostituita dalla SCIA.

RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

D.lgs. 170/2001 prevede la programmazione e l'autorizzazione espressa

DCR Lombardia 10 luglio 2002, n° VII/540 conferma.

DL 233/2006 – TAR Puglia, sez. I, Sentenza n° 2284 dell'8 settembre 2009 dubbi legittimità del contingente

In mancanza di piano Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2003, n° 2189 illegittimi i contingenti

D.lgs. 59/2010 norme di principio della prima parte – liberalizzazione DIA

Pertanto oggi la DIA anche per le rivendite di giornali e riviste è sostituita dalla SCIA.

Fatto salvo per la concessione di suolo pubblico per le Edicole che gode di un margine di discrezionalità e pertanto non può essere sostituita dalla SCIA.

STRUTTURE TURISTICO – RICETTIVE

D.lgs. 59/2010 all'art. 83 prevede la DIA per l'apertura, il trasferimento di sede e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture.

Ai sensi dell'art. 49, comma IV ter, le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA” ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività arcata da ghigni normativa statale e regionale.

Pertanto oggi la DIAP è sostituita dalla SCIA, fermi restando i presupposti di cui all'art. 9 della legge 135/2001.

ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA da presentare alla CCIAA.

- facchinaggio
- impiantistica
- mediatore marittimo
- pulizie
- spedizioniere
- agente d'affari in mediazione
- agente e rappresentante di commercio
- autoriparatore

Per queste attività oggi si applica la SCIA da presentate alla Camera di Commercio competente munita di tutte le autocertificazioni ed asseverazioni presupposte.

LICENZE T.U.L.P.S.

- Vendita ambulante strumenti da taglio (art. 37 del TULPS)
- direttore o istruttore di tiro (art. 42 TULPS)
- commercio di cose antiche o usate (art. 126 TULPS)
- mestiere di fochino
- accensione di un falò tradizionale (art. 57 TULPS)
- licenza di esercizio ex art. 68 TULPS per spettacoli e trattenimenti
- licenza di esercizio ex art. 69 TULPS piccoli trattenimenti;
- licenza ex art. 115 TULPS per Agenzia d'Affari.

ATTIVITA' DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Attività rientrante nel campo di applicazione del D.lgs. 59/2010

Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l'attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, ecc.), motocicli, biciclette, veicoli a trazione animale o rimorchi (p. es. roulotte), dietro corrispettivo.

L'inizio dell'attività di noleggio senza conducente di veicoli è soggetto alla presentazione di **SCIA** al Comune dove si trova la sede legale dell'impresa, nonché ai comuni nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa (sede commerciale o amministrativa, rimessa dei veicoli, ecc.), a norma del D.P.R. n. 481/2001.

ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Escluse dal campo di applicazione del D.lgs. 59/2010

Rimane fermo il contingentamento per le licenze di autonoleggio autovetture con conducente, mentre le licenze di autobus con conducente sono state liberalizzate.

Pertanto in applicazione del nuovo art. 19 le seconde potrebbero essere sostituite dalla SCIA, ma non le prime soggette comunque al contingente.

Tuttavia gli operatori richiedono il rilascio del titolo espresso anche per l'attività di autonoleggio autobus per procedere all'immatricolazione da adibire al servizio.

ATTIVITA' DI TAXI

Escluse dal campo di applicazione del D.lgs. 59/2010

Rimane fermo il contingentamento per le licenze taxi: **autorizzazione espressa.**